

## Le FAQ di ANP sulla normativa emergenziale aggiornate al 25 marzo 2020

### Didattica a distanza

#### 1. Quali modalità adottare per la prosecuzione della didattica a distanza?

L'art. 2, c. 1, lettera m) del DPCM 8 marzo 2020 precisa che i dirigenti scolastici attivano “per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.

Il dirigente individua le modalità operative da adottare coinvolgendo nelle forme più opportune i docenti. Si avvale della collaborazione dell'animatore digitale, del team digitale e degli assistenti tecnici - ove presenti in organico - per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica e per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza. A tale proposito, si invitano inoltre i dirigenti scolastici a consultare il sito <https://solidarietadigitale.agid.gov.it> dove sono indicate piattaforme per la DAD messe attualmente a disposizione gratuitamente.

Si segnala infine che ANP sta raccogliendo alcune buone pratiche in modo da orientare tutti i colleghi.

#### 2. Qual è la finalità primaria della DAD?

La didattica a distanza non deve assolutamente essere un mero adempimento formale. La finalità è quella di non interrompere il percorso di apprendimento e di coinvolgere gli studenti in attività didattiche significative, in contesto di apprendimento attivo, costruttivo e collaborativo, tipico della didattica in ambiente digitale: letture, analisi di documenti, proposte di apprendimento collaborativo, attivo e costruttivo, sempre guidate dagli insegnanti. Per questo è utile fare riferimento agli strumenti di didattica digitale resi disponibili nella apposita area sul sito del MI, soprattutto dedicati a costruire ambienti di apprendimento dedicati, finalizzati soprattutto ad insegnare ad apprendere, vale a dire alla costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni e/o gruppi di alunni.

#### 3. Quali sono le azioni didattiche essenziali da predisporre?

Si tratta innanzitutto di rendere disponibili materiali didattici ragionati, accompagnati da spiegazioni mirate, schemi, prevedendo momenti successivi di chiarimento, restituzione e controllo guidato da parte dei docenti stessi, con discussione ragionata e condivisa degli errori individuali e di gruppo, in funzione di verifica per il miglioramento costante, in modalità “classe virtuale”. Deve essere esclusa la mera assegnazione di compiti a distanza.



#### 4. Quali atti di progettazione delle attività didattiche devono essere assicurati?

Si sottolinea la necessità di coinvolgere i docenti attraverso gli opportuni strumenti a distanza, valorizzando il contributo dei coordinatori di classe e di quelli dei dipartimenti, per pianificare al meglio gli interventi da attuare. Si deve, infatti, ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l'approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Il Consiglio di classe è l'organo competente a ratificare le attività svolte e le verifiche effettuate, appena sarà possibile disporre la convocazione in presenza.

#### 5. Quali sono le principali specificità della DAD relative ai singoli cicli?

##### Scuola dell'infanzia:

è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile, in raccordo con le famiglie, costruite sul contatto "diretto" (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe.

##### Scuola primaria

la proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel "lavoro agile") nello svolgimento dei compiti assegnati.

##### Scuola secondaria di primo e di secondo grado

è particolarmente rilevante assicurare il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe.

##### Istituti tecnici e professionali

sono gli indirizzi più esposti al rischio della perdita di contatto con gli ambienti di apprendimento o di eventuale dispersione, e perciò devono essere fatti oggetto di particolare cura nella didattica a distanza; generalmente, sono caratterizzati da una didattica declinata tipicamente nella duplice dimensione della teoria e della pratica laboratoriale: ove non sia possibile l'uso di laboratori digitali per le simulazioni operative o altre formule, che pure diverse istituzioni scolastiche stanno promuovendo, i docenti progettano – in questa fase – unità di apprendimento che veicolino contenuti teorici propedeutici, ossia da correlare in un secondo momento alle attività tecnico pratiche e laboratoriali di indirizzo.

#### 6. Quali attività riservate agli alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati?

La strumentazione tecnologica, con cui gli studenti in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. Anche nella didattica a distanza, si deve prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, dell'utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d'uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale ministeriale "Nuovo Coronavirus" alla URL <https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html> e all'indirizzo [supportoscuole@istruzione.it](mailto:supportoscuole@istruzione.it)



7. Per gli alunni ricoverati e in carcere?

Resta necessario garantire il diritto all'istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione o ancora delle istituzioni scolastiche con sezioni carcerarie, al fine di mitigare lo stato di isolamento sociale connesso alla specifica situazione.

8. Quali sono i provvedimenti per la valutazione delle attività didattiche a distanza?

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. È importante procedere ad attività valutative costanti soprattutto nella prospettiva della valutazione formativa e mirata al miglioramento. Le forme, le metodologie e gli strumenti per attuare tale valutazione in itinere degli apprendimenti hanno come riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti, dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe.

9. La valutazione è elemento cardine della didattica, come si può valutare l'attività didattica a distanza?

Nell'assenza di un quadro normativo di riferimento ben definito, si suggerisce di adottare un atteggiamento costruttivo e responsabile. È importante chiedere ai docenti di documentare il proprio operato, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla scuola: registro elettronico in area attività, diario del docente ecc. sulla base di una progettazione didattica riadattata alle circostanze. Si suggerisce anche di proporre ai ragazzi attività e prove adatte ai mezzi della DAD, per verificare l'andamento dell'apprendimento di ciascuno in ottica formativa, tenendo a riferimento i criteri collegiali riportati nel PTOF. Devono quindi essere valorizzati soprattutto gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che partecipano meno. Si raccomanda di condividere con i docenti l'idea che non è questo il momento di sanzionare l'errore ma, piuttosto, di usarlo costruttivamente per imparare. Si ribadisce, infine, che lo strumento tecnologico non deve essere usato al fine di assegnare compiti da svolgere a casa ma, piuttosto, per mantenere vivo il contatto tra docente e discenti.

10. Quali sono le norme sulla *Privacy* da rispettare?

Le istituzioni scolastiche non devono richiedere il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali (già rilasciato al momento dell'iscrizione) connessi allo svolgimento del loro compito istituzionale, quale la didattica, sia pure in modalità "virtuale" e non nell'ambiente fisico della classe. Le istituzioni scolastiche sono invece tenute, qualora non lo abbiano già fatto, ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Si suggerisce, per quanto concerne la valutazione di impatto prevista dall'art. 35 dello stesso Regolamento, di investire della questione il DPO già individuato dalla scuola.

11. Se la scuola non dispone di assistente tecnico cosa propone il D.L.18/2020?

Le istituzioni del primo ciclo saranno presto autorizzate, in via eccezionale, ad assumere fino al termine delle attività didattiche degli assistenti tecnici nel limite di 1000 unità sul territorio nazionale.

12. Didattica a distanza e lavoro agile: come rapportarsi con la parte sindacale?

Si suggerisce di rendere alla parte sindacale un'informativa in merito alle modalità organizzative e alle disposizioni di gestione del personale adottate per affrontare la presente situazione di emergenza.



## Contratti

13. Cosa dispone il DL 18/2020 in merito ai contratti in essere o da stipulare con personale docente e ATA?

Il DL 18/2020 (art. 121) consente la proroga dei contratti in essere dei docenti con supplenza breve e saltuaria, anche per la scuola dell'infanzia, "a prescindere (...) dall'eventuale rientro del titolare e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria" (Nota MI 392/2020), per favorire l'attuazione e la continuità della didattica a distanza. A far data dal 17 marzo (data di entrata in vigore del DL), quindi, il DS ha facoltà di prorogare il contratto di supplenza anche se rientra il titolare. Per i contratti già risolti nel periodo in cui non era ancora stato emanato il DL, non va fatto nulla. Il dirigente, in caso di necessità, può stipulare contratti a personale ATA e docente al quale deve essere fornita strumentazione informatica per lo svolgimento dell'attività lavorativa qualora il supplente non ne fosse in possesso.

L'art. 121 del D.L. 18/2020 prevede, dunque, due distinti regimi giuridici per i contratti di supplenza.

1. Supplenze dei soli docenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo)

In tal caso, il contratto va automaticamente prorogato anche se il titolare rientra. Il SIDI è stato aggiornato per gestire questa situazione, evidentemente anomala rispetto al passato. La proroga, allo stato attuale, va disposta fino al 3 aprile o alla eventuale successiva data di conclusione dell'emergenza.

Se il contratto di supplenza è terminato prima del 17 marzo 2020 (quindi fino al 16 marzo incluso), il titolare rientra senza alcuna proroga della supplenza.

2. Supplenze di docenti e personale ATA

I titolari assenti vanno sostituiti con supplenti purché ricorrano due condizioni: a) utilità della mansione ai fini della DAD; b) disponibilità da parte della scuola di attrezzatura (PC e connettività) da assegnare al supplente in comodato d'uso per il lavoro (didattico o no) a distanza.

Non vanno quindi prorogati i contratti di supplenza su titolari esentati ai sensi dell'art. 1256, c. 2 del c.c.

## Lavoro agile

14. Come posso organizzare il lavoro del personale ATA?

Si suggerisce di integrare la direttiva di massima del dirigente scolastico al DSGA e, quindi, di informare la parte sindacale sull'organizzazione che si intende mettere in atto: si consiglia di utilizzare i modelli messi a disposizione dall'ANP.

Occorre tenere presente che, a mente dell'art. 87 del D.L. 18/2020, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza ovvero fino a nuovo DPCM e conseguentemente le stesse:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Si rinvia in proposito alla guida del Dipartimento della Funzione pubblica, reperibile al link:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/12-03-2020/guida-pratica-al-lavoro-agile-nella-pa>

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tal caso, il dirigente non ha responsabilità in materia di sicurezza e di buon funzionamento di quegli strumenti.

Per i dipendenti che svolgono mansioni che non è possibile garantire in modalità lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. In particolare:

- le ferie pregresse che sono quelle maturate durante l'anno scolastico precedente e che devono essere fruito entro il 30 aprile per il personale a tempo indeterminato;



- la banca ore, ma solo se questa è prevista nel proprio contratto integrativo;
- i riposi compensativi purché questa possibilità sia prevista dal contratto integrativo di istituto (esempio: se nel contratto integrativo sono previste 100 ore di straordinario da retribuire, le 100 ore vanno fatte salve, perché vanno retribuite; se i collaboratori scolastici ad oggi hanno fatto 120 ore di straordinario, le 20 ore non coperte da stanziamento nel FIS, vanno recuperate in questo periodo). L'art. 87 del D.L. 18/2020, infatti, ribadisce l'obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva tra le quali rientrano quelle del contratto integrativo.

Solo dopo che siano state esperite tali possibilità, a norma dell'art. 1256, c. 2 c.c., le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

#### 15. Quali novità in materia di permessi e congedi sono contenute nel D.L. 18/2020?

Si raccomanda preliminarmente di consultare frequentemente il sito web [disabilita.governo.it](http://disabilita.governo.it) per avere accesso ai più aggiornati chiarimenti in materia.

Il D.L. 18/2020 (art. 24) amplia, in via eccezionale, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi previsti dalla legge n. 104/92, estendendoli di complessivi 12 giorni per un totale di 18 (12+3+3). I 12 giorni ulteriori sono fruibili liberamente nel periodo predetto.

I genitori lavoratori hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione a decorrere dal 5 marzo e fino al termine della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, sono convertiti nel congedo sopradetto con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## Adempimenti rinviati

#### 16. Conto Consuntivo

L'art. 107, comma 1, lettera a) del D.L. 18/2020 rileva per la tempistica della procedura di approvazione del conto consuntivo 2019. I termini previsti dall'art. 23 cc. 1-5 del D.L. 129/2018, prorogati di 30 giorni con la nota MI 279/2020, risultano prorogati di ulteriori 30 giorni.

Le scuole approveranno il conto consuntivo e.f. 2019, quindi, secondo questa tempistica:

- entro il 15 maggio 2020: predisposizione del conto consuntivo e della relazione illustrativa da sottoporre all'esame dei revisori dei conti;
- entro il 15 giugno 2020: i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo-contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;
- entro il 30 giugno 2020: approvazione del conto consuntivo.



## 17. Udienze

Il D.L. 18/2020 ha rinviato d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili, penali, amministrativi e contabili, salve le eccezioni indicate nello stesso decreto.

## 18 Procedimenti amministrativi

In base al D.L. 18/2020 (art. 103), nel computo del termine dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente ad essa, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le scuole adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono interessati da simile disposizione, ad esempio, i procedimenti in materia di accesso agli atti.

## 19. Procedimenti disciplinari

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

## Sospensione attività didattiche in presenza

20. Le attività didattiche in presenza risultano sospese fino al 3 aprile p.v., in forza di quanto disposto dall'art. 1, c. 1, lett. h) e dall'art. 5, c. 1, DPCM 8 marzo 2020, estesi a tutto il territorio nazionale dall'art. 1, c. 1, DPCM 9 marzo 2020.

## Adempimenti per recarsi al lavoro

21. Il divieto di spostamento sancito dall'art. 1, c. 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020 è stato esteso a tutto il territorio nazionale dal DPCM 9 marzo 2020. Sarà in vigore fino al prossimo 3 aprile.

Ciò significa che gli spostamenti sono ammessi solo se giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero da motivi di salute, ferma restando la possibilità di far ritorno al proprio domicilio, abitazione o residenza. Per qualsiasi spostamento, ivi compreso quello per recarsi al lavoro, è dunque richiesto di autocertificare il motivo che lo legittima, secondo il modello messo a disposizione sul sito del Ministero dell'Interno al link:

<https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo-autodichiarazione-17.3.2020.pdf>

## Viaggi di istruzione

22. Fino a quando risultano sospesi i viaggi di istruzione, le visite didattiche, gli scambi e i gemellaggi?

Queste attività risultano sospese sino al 3 aprile p. v. in forza dell'art. 2, c. 1, lettera i) nonché dell'art. 5, c. 1 del DPCM 8 marzo 2020. Quest'ultimo è stato adottato sulla base dell'art. 3 del D.L. n. 6/2020, come riportato nella sua premessa.



23. Qual è la disciplina del diritto di recesso?

L'art. 28, c. 9, D. L. n. 9/2020 ha applicato alla sospensione dei viaggi disposta dal 23 febbraio al 15 marzo quanto previsto dall'art. 41, c. 4, D. Lgs. n. 79/2011 in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché dall'art. 1463 del c.c. Si ritiene che detta disposizione trovi applicazione per analogia dell'ulteriore sospensione disposta fino al 3 aprile.

24. La sospensione si estende anche alle mobilità previste dal Programma Erasmus plus?

L'Agenzia Nazionale ha diramato un comunicato nel quale chiarisce che può applicarsi il principio di "causa di forza maggiore". Pertanto, sarà possibile richiedere alla stessa, nelle forme e con le modalità che saranno successivamente comunicate, di applicare tale clausola relativamente alle attività e ai costi per tutte quelle mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti autorità. L'Agenzia nazionale invita quindi gli istituti e le organizzazioni interessati a rivedere la pianificazione e la calendarizzazione delle attività, posticipando le mobilità – anche in entrata – in accordo con i partner di progetto e nell'ambito delle rispettive relazioni bilaterali.